



SEZIONE STRANIERI

VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 737 e segg. c.p.c.)

con partecipazione a distanza ex art 14 c 4 bis D.lvo 286-1998 introdotto dal D.L.vo 20-30 convertito dalla L 50/2023

Udienza di convalida del provvedimento del Questore di Roma di accompagnamento alla frontiera (art. 13 c 4 D.L. 286/98) iniziata il giorno 14-02-25 dell'anno 2025 alle ore 9,30

davanti al dott. Pina Cipollone presso l'aula preposta dell'Ufficio del Giudice di Pace, in collegamento da remoto perfezionatosi alle ore 9,36 circa con il C.P.R. di Ponte Galeria (RM)

compare alle ore 9,40 il cittadino straniero [REDACTED]; è presente nell'aula preposta del C.P.R., in collegamento da remoto, che dichiara

di conoscere la lingua italiana e pertanto non viene nominato l'interprete;

assistito dall'avv. di fiducia Fabrizio Bloise

○ presente in aula davanti al giudice [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
Sentito in merito al provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 13-02-26 per l'accompagnamento immediato alla frontiera, disponendo che l'interessato fosse trattenuto, per il tempo strettamente necessario, presso il C.P.R. di Ponte Galeria, per per l'esecuzione del provvedimento.

L'interessato dichiara che conferma le generalità,

Documenti:

○ di non essere in possesso del passaporto, la questura conferma

In relazione alla condizione abitativa:

- indica dimora presso terzi e più precisamente via Ferruccio 44 Roma senza contratto di affitto, perché non ha il permesso di soggiorno;

In relazione alla condizione lavorativa:

- lavoro come muratore, senza reddito

Premesso che in base all'ordinanza Cass. n. 12128/2024 e n. 32070/2023, e ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. 286/98, è necessario verificare che il cittadino straniero sia stato compiutamente informato del diritto di richiedere protezione internazionale, con assistenza di interprete/mediatore culturale, indipendentemente da una sua esplicita manifestazione in tal senso.

Pertanto edotto sulla facoltà di chiedere la domanda di protezione internazionale,

Il cittadino straniero dichiara:

- di essere non è stato correttamente informato

Il cittadino straniero: “ Intendo in sede di udienza chiedere la protezione internazionale, aggiungo che non mi sento bene, assumo cardioaspirina.

In merito alla certificazione medica: non risulta depositata alcuna certificazione medica, in atti.

Il rappresentante della Questura:

chiede la convalida del trattenimento e si riporta agli atti.

Il difensore:

si oppone alla convalida e mi riporto agli atti e fa presente, inoltre di essersi attivato circa l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Questura in data 11-02-26 e notificato in pari data e che lo stesso provvedimento potrà essere impugnato entro la data del 10-03-2026. La Questura si riporta agli atti.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

MOTIVAZIONE

Ritenuto che, all'esito della camera di consiglio tenutasi all'udienza odierna, nel corso della quale si è proceduto all'audizione del cittadino straniero;

Preso atto delle conclusioni formulate dalle parti;

Esaminata la documentazione versata in atti;

Rilevato il rispetto del termine di quarantotto ore, sia con riferimento all'intervallo intercorrente tra la notifica del trasferimento e il deposito dell'istanza, sia con riguardo al periodo compreso tra il deposito di quest'ultima e l'inizio dell'udienza;

Accertato che, nel caso di specie, il cittadino straniero risulta essere genitore di una figlia presente sul territorio nazionale, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa;

Rilevato che l'art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), cui si conforma l'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, riconosce a ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;

Considerato che, nella fattispecie concreta, sussiste un concreto e attuale pericolo che l'allontanamento dal territorio nazionale determini una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dalle disposizioni nazionali e sovranazionali sopra richiamate, anche in ragione del fatto che il decreto di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura in data 11.02.2026 e notificato in pari data, non ha ancora acquisito carattere di definitività, essendo tuttora pendente il termine per la relativa impugnazione;

Considerato, altresì, che i precedenti penali dell'interessato risalgono all'anno 2018 e che la relativa pena risulta espiata;

Ritenuto che restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.

Ritenuto, pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate e in applicazione del principio di proporzionalità, non sussistano i presupposti per la convalida del provvedimento di esecuzione immediata dell'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Testo Unico Immigrazione

PQM

Ritenuto che

- non sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 c 4 e 14 D.Lgs. 286/1998

NON CONVALIDA

Il provvedimento del Questore in oggetto.

Il

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Verbale chiuso alle ore 11,19

[REDACTED]